

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**Regione Piemonte**

**ASL TO3**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 326 del 18/04/2018**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA.

Servizio Proponente: **S.C. Contenzioso e Patrimoniale**

Direttore - Dott. Silvio VOLA

Nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno, il Direttore Generale dott. Flavio BORASO, nominato con D.G.R. n. 31-1359 del 27/04/2015, assistito dal Direttore Amministrativo, dott.ssa Lorella DAGHERO, nominato con deliberazione n. 1516 del 05/05/2015 e dal Direttore Sanitario, dott.ssa Monica REBORA, nominato con deliberazione n. 34 del 19/01/2016 ha adottato il provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente riportato.

## **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA**

**IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Flavio BORASO**

Richiamate:

- la deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2008 con la quale si è proceduto a recepire il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 dicembre 2007 di costituzione dell'A.S.L. TO3;
- la deliberazione n. 1919 del 19 ottobre 2015 avente ad oggetto "Atto Aziendale dell'A.S.L. TO3 ex art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e Piano di Organizzazione Aziendale – Adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199 del 05.10.2015 – Approvazione definitiva" con la quale è stato approvato il testo definitivo del nuovo Atto Aziendale dell'A.S.L. TO3;
- la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 avente ad oggetto "AA.SS.RR - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015. Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1";

Vista la Legge n. 300 del 20 maggio 1970, "Statuto dei diritti dei lavoratori";

Visto il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante Privacy dell'8 aprile 2010;

Visto il D.P.G.R. n. 9/R del 4 luglio 2016 "Regolamento regionale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)".

Posto che la configurazione dell'Azienda rende opportuno procedere alla definizione di un regolamento diretto a disciplinare l'utilizzo di un sistema aziendale di videosorveglianza, nel quale vengano indicati i principi e le finalità perseguite, le modalità di funzionamento delle apparecchiature, le modalità di accesso alle videoriprese e di conservazione delle immagini, nel rispetto dei diritti di chiunque venga coinvolto nel trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità delle persone fisiche in osservanza del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Rilevato che nel trattamento di tali dati personali devono essere rispettati in particolare i principi di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 per il quale è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

Preso atto che il testo del “Regolamento aziendale videosorveglianza” predisposto dagli uffici competenti dell’Azienda (Legale, Tecnico Informatico, Prevenzione Protezione Sicurezza, Logistica) è stato sottoposto all’approvazione delle OO.SS. della Dirigenza con nota del 5 aprile 2018 e alle OOSS del Comparto nell’incontro del 09 gennaio 2018 e con le note del 6 febbraio e 4 aprile 2018

Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241;

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Contenzioso e Patrimoniale Dott. Silvio Vola;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni

## **DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il Regolamento Aziendale sulla videosorveglianza nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, a seguito dell’approvazione del Regolamento, a porre in essere le attività relative alle nomine dei Responsabili, incaricati ed eventuali Responsabili esterni secondo le modalità e le procedure indicate;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito aziendale alla sezione "Privacy" ai fini della massima trasparenza ed accessibilità;
5. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, per opportuna conoscenza;
6. di dichiarare il presente provvedimento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 3 c. 2 della L.R. 31/92 così come sostituito dall’art. 28 della L.R. 10/95, al fine di procedere tempestivamente alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

---

## REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

### INDICE

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
ART. 4 FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA .....	3
ART. 5 PRINCIPI.....	3
ART. 6 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA.....	3
ART. 7 INFORMATIVA.....	4
ART. 8 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI.....	4
ART. 9. MISURE DI SICUREZZA.....	5
ART.10 TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
ART.11 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	8
ART. 12 TUTELA DEI LAVORATORI.....	9
ART. 13 TUTELA ALLA RISERVATEZZA.....	9
ART. 14 DIRITTO DI ACCESSO .....	10
ART. 15 INOSSERVANZE E SANZIONI.....	11
ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI.....	12
ALLEGATI	

## **ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso le strutture aziendali ospedaliere e territoriali.

## **ART. 2 DEFINIZIONI**

Rientrano nella disciplina del presente regolamento le attività di seguito elencate:

1. *Videosorveglianza*: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
2. *Videocontrollo*: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico “Videosorveglianza” viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

## **ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO**

La normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, è la seguente:

- Legge n. 300 del 1970 “Statuto dei lavoratori”(G.U. 27 maggio 1970, n. 131) ;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell’8 aprile 2010;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 9/R. Regolamento regionale recante: “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”.

#### **ART. 4 FINALITA' DELL' ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA**

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 utilizza impianti per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali ed in ottemperanza al principio di liceità, al fine di:

1. tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il patrimonio;
2. tutelare la sicurezza delle persone che a vario titolo frequentano gli ambienti delle strutture aziendali;
3. perseguire la finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (c.d. videocontrollo per monitoraggio pazienti)
4. sicurezza degli ambienti di lavoro.

Al fine di perseguire la finalità di sicurezza, l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

L'attività di videosorveglianza per finalità di cura si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

#### **ART. 5 PRINCIPI**

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

#### **ART. 6 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA**

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- videosorveglianza senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini)
- videosorveglianza con registrazione di immagini .

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

L'angolatura e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda.

#### **ART. 7 INFORMATIVA**

Gli interessati devono essere informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare, tramite apposita informativa. A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza, l'ASL TO3 installa in posizione chiaramente visibile nei luoghi videosorvegliati o nelle immediate vicinanze, appositi cartelli contenenti l'informativa "minima" e "semplificata" conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (*allegato n. 1 videosorveglianza registrata- allegato n. 2 videosorveglianza rilevata*).

L'Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati nei siti Intranet e Internet aziendali l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui all'art.13, comma1, del Codice Privacy (*allegato n. 3*).

#### **ART. 8 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI**

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità; in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale, il tempo di conservazione viene fissato in 48 ore successive alla rilevazione, salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici per cui il termine viene fissato in 72 ore .

In casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischio è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare i 7 giorni.

Tale limite potrà essere superato solo su richieste investigative dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante.

## **ART. 9 MISURE DI SICUREZZA**

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al Responsabile e agli Incaricati di cui al successivo articolo.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

I supporti hardware contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri.

La cancellazione delle immagini sarà programmata in modalità automatica attraverso la sovrascrittura sul supporto di acquisizione secondo le tempistiche di cui all'art. 8.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito, esso dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

## **ART. 10 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Il *Titolare del Trattamento* dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Sanitaria Locale TO3, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore. Il Titolare con atto scritto nomina i *Responsabili* del trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza (allegato n. 4), eventualmente integrando la nomina già conferita per altri trattamenti. I Responsabili sono persone fisiche che esercitano funzioni direttive nei settori organizzativi in cui risultano installati i sistemi di videosorveglianza.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e avrà il compito di:



- identificare e nominare per iscritto gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice Privacy, dando loro idonee istruzioni;
- attuare le misure di sicurezza secondo il disciplinare tecnico allegato B del Codice Privacy e secondo gli interventi disposti dal Titolare del trattamento;
- informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (esempio: richieste del Garante, reclami, ricorsi, ecc);
- provvedere agli adempimenti nei confronti dell'Autorità Garante, disponendosi a collaborare tempestivamente sia con il Titolare che con l'Autorità
- vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli incaricati;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali della visualizzazione delle immagini sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del trattamento dei dati

I Responsabili designano, con atto scritto, (allegato n. 5) i soggetti Incaricati del trattamento i quali, a norma dell'art. 30 del Codice Privacy, operano sotto la loro diretta autorità.

Gli *Incaricati* sono tenuti a:

- rispettare le direttive impartite dal Responsabile del trattamento,
- supervisionare l'integrità dell'impianto di videosorveglianza installato presso la Struttura cui afferiscono e segnalare eventuali anomalie;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento;
- trattare i dati di cui vengono a conoscenza, secondo liceità e correttezza;
- accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione del Responsabile del Trattamento, tracciando l'accesso;

- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- segnalare al Responsabile eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal Codice Privacy.

Il *Direttore della S.C. Tecnico Informatico* è Responsabile del trattamento dati per le attività attinenti *all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione, alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza e alla gestione dei dati*, avvalendosi della collaborazione degli incaricati di seguito definiti.

Qualora l'impianto sia gestito da una ditta esterna, in nome e per conto dell'ASL TO3, si provvederà a nominare la stessa quale responsabile esterno del trattamento dei dati e a fornire copia del presente regolamento, affinché l'attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

Il Direttore della S.C. Tecnico Informatico custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni: denominazione della sede aziendale, indirizzo, ubicazione della telecamera, zona di ripresa e finalità, presenza di registrazione o rilevazione, caratteristiche tecniche dell'installazione. Tali elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante Privacy e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione.

Il Responsabile della S.C. Tecnico Informatico designa con atto scritto, (allegato n. 6) un *soggetto Incaricato con funzioni di Coordinatore* e suo *sostituto* e altri soggetti *Incaricati*.

L'*incaricato con funzioni di coordinamento o suo sostituto* è tenuto a :

- rispettare i dettami già esplicitati per gli incaricati designati dal Responsabile di Struttura;
- garantire che l'accesso alle immagini non avvenga ad opera di personale non autorizzato;
- garantire che i sistemi di videosorveglianza siano a circuito chiuso, in cui l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non sia interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e non possa essere convogliata in dispositivi remoti, ad eccezione del caso in cui ci si avvalga di una ditta esterna, quale Responsabile del trattamento dati;

- garantire che le apparecchiature di registrazione siano custodite in luoghi protetti e non siano accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso individuabili e tracciabili;
- coordinare le attività di incaricati tecnici<sup>1</sup> e disporre in modo esclusivo gli interventi degli stessi;
- garantire la programmazione delle tempistiche di registrazione e cancellazione delle immagini definite secondo le regole citate;
- accedere ai dati registrati, sospendere la sovrascrittura nei casi previsti dal presente Regolamento.

Gli incaricati tecnici su mandato del coordinatore sono tenuti a :

- accedere ai dati registrati, sospendere la sovrascrittura nei casi previsti dal presente Regolamento.

## **ART. 11 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

L'installazione/modifica/sostituzione/manutenzione di impianti videosorveglianza sono effettuati dalla S.C Tecnico Informatico con personale proprio o tramite ditte esterne. E' responsabilità del Direttore della S.C. Tecnico Informatico curare la conformità degli impianti alle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy, direttamente o previa attestazione dell'appaltatore in caso di realizzazione in appalto.

Le installazioni devono essere richieste al Titolare del trattamento dai Direttori di struttura complessa in relazione a particolari e motivate esigenze, la cui realizzazione dovrà seguire il seguente iter autorizzativo :

- il Titolare del trattamento valuterà la congruità e la necessità di installazione dell'impianto, avvalendosi della collaborazione del Direttore Medico di Presidio, del Direttore di Distretto, del Responsabile della struttura competente oltre che del Direttore della S.C. Tecnico Informatico;
- in caso affermativo dovrà essere richiesto il parere in ordine ai principi di liceità, necessità, proporzionalità alla S.S. Legale e al costituendo Gruppo Privacy, fatti salvi i casi di motivata urgenza;

<sup>1</sup> Personale tecnico costituito dagli operatori tecnici elettricisti di stanza nelle strutture in cui è presente il locale, sede della videoregistrazione.

- accordo ex art. 4 legge 300/70 con le OO.SS;

In via del tutto eccezionale, a fronte di reati gravi tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto della reiterazione degli stessi presso una sede aziendale, il Titolare del trattamento potrà richiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione per l'installazione di sistemi non riconoscibili ed il cui funzionamento e collocazione permangano strettamente riservati.

## **ART. 12 TUTELA DEI LAVORATORI**

### **Settore :luoghi di lavoro**

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori; è ammessa per finalità indicate nell'art. 4 garantendo, per quanto possibile, che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità, e non in senso unidirezionale.

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70.

In caso di impianti e di apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si procederà alla loro installazione soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori ).

## **ART. 13 TUTELA ALLA RISERVATEZZA**

### **Settore :luoghi di cura**

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati (ad es. unità di rianimazione, SPDC).

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010 adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice.

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (es. sedute di psicoterapia o video-riprese in sede di intervento chirurgico).

## **ART. 14 DIRITTO DI ACCESSO**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, all'Interessato identificabile è assicurato l'esercizio dei propri diritti, ovvero di accedere ai dati che lo riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di richiedere l'interruzione di un trattamento illecito.

Il diritto di accesso deve essere esercitato, entro 48 ore successive alla rilevazione, mediante un'istanza motivata in forma scritta indirizzata alla pec aziendale [aslto3@cert.aslto3.piemonte.it](mailto:aslto3@cert.aslto3.piemonte.it) S.C. Assetto Istituzionale e Affari Generali . In caso di

richiesta di accesso alle immagini video, la competente S.C. dovrà contattare la S.C. Tecnico Informatico nella persona del *soggetto Incaricato con funzioni di Coordinatore* o suo sostituto per il blocco della sovrascrittura delle immagini conservandole per la successiva valutazione.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

I dati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per fini istituzionali, previo rilascio di richiesta scritta..

I dati non sono accessibili a privati cittadini, ma qualora siano vittime di reati, le registrazioni, saranno rilasciate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

## **ART. 15 INOSSERVANZE E SANZIONI**

La mancata osservanza del presente Regolamento comporta, che siano essi dipendenti o assimilati responsabilità disciplinare per coloro che hanno posto in essere il comportamento non lecito, ai sensi del Codice di comportamento aziendale.

La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio).

Il trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy, comporta una sanzione amministrativa da diecimila a centoventimila euro( art. 162, comma 2-bis) .


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dal Codice Privacy è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni” (Art. 167 “Trattamento illecito di dati” comma 2).

In caso di violazione del presente regolamento il Titolare del Trattamento provvederà a porre in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare la legalità, disponendo l'immediata interruzione del trattamento in caso di:

- trattamento di dati per scopi non legittimi;
- trattamento di dati in modo non lecito, corretto e pertinente;
- raccolta di dati non pertinenti, non completi ed eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti;

## **ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.




**AREA**  
**VIDEOSORVEGLIATA**

**La registrazione è effettuata dalla ASL TO3  
per fini di sicurezza e protezione di beni e persone.**

**Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)**





**AREA**  
**VIDEOSORVEGLIATA**

**La rilevazione è effettuata dalla ASL TO3  
per fini di sicurezza e protezione di beni e persone.**

**Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)**

### ALLEGATO N. 3

#### INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA NELL'ASL TO3

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Gentile Signore/Signora,

l'Azienda Sanitaria Locale ASL TO3, La informa che al fine di garantire la sicurezza e la protezione di beni e persone, nonché per la prevenzione e l'efficace perseguimento dei reati, si avvale di sistemi di videosorveglianza.

In particolare le finalità principali sono:

- tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il patrimonio;
- tutelare la sicurezza delle persone che a vario titolo frequentano gli ambienti delle strutture aziendali;
- perseguire la finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (c.d. - videocontrollo per monitoraggio pazienti)
- sicurezza degli ambienti di lavoro.

Le videocamere in alcuni casi rilevano le immagini in altri procedono altresì alla loro registrazione, secondo quanto specificato nella idonea cartellonistica collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze degli stessi.

Il trattamento delle immagini viene effettuato in conformità alle disposizioni di legge in materia (D.Lgs. 196 del 30.06.2003, D.P.G.R. della Regione Piemonte n. 9/R del 04.07.2016 e loro modifiche ed integrazioni ed in particolare al Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza per la protezione dei dati personali in data 08.04.2010).

La informiamo che i Suoi dati personali, qualora registrati, verranno conservati in luogo idoneo ed in modo appropriato, tutelandone la riservatezza, nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità; in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale, il tempo di conservazione viene fissato in 48 ore successive alla rilevazione, salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici per cui il termine viene è di 72 ore.

In casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischiosità è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare i 7 giorni.

Le immagini potranno essere trattate per le sole finalità di cui sopra, nel rispetto della normativa citata, dal Responsabile del trattamento e dai dipendenti e/o collaboratori appositamente incaricati.

Comunicheremo i Suoi dati all'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza dietro specifica richiesta.

I dati personali acquisiti con i sistemi di videosorveglianza o di monitoraggio non verranno in alcun modo diffusi.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, all'Interessato identificabile è assicurato l'esercizio dei propri diritti, ovvero di accedere ai dati che lo riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di richiedere l'interruzione di un trattamento illecito.

Il diritto di accesso deve essere esercitato mediante un'istanza motivata in forma scritta indirizzata alla pec aziendale [aslto3@cert.aslto3.piemonte.it](mailto:aslto3@cert.aslto3.piemonte.it) S.C. Assetto Istituzionale e Affari Generali.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'A.S.L. TO3 con sede legale a Collegno (TO) in via Martiri XXX Aprile 30, nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento dati per le mansioni attinenti l'installazione, la configurazione, il profilo di autorizzazione e la manutenzione degli apparati di videosorveglianza è il Direttore della S.C. Tecnico Informatico. Per le stesse mansioni l'Azienda si potrà avvalere anche di ditte esterne preventivamente nominate quali Responsabili esterni del trattamento.

Gli altri Responsabili dei trattamenti di dati inerenti i sistemi di videosorveglianza sono individuati nelle persone che esercitano funzioni direttive nei settori organizzativi in cui risultano installati i sistemi di videosorveglianza. L'elenco completo degli altri responsabili al trattamento dei dati dell'ASL TO3 è pubblicato in apposita sezione sul sito [www.aslto3.piemonte.it](http://www.aslto3.piemonte.it).

## ALLEGATO N. 4

Amministrazione/AOO: asa\_to3

Protocollo n. \_\_\_\_\_

Classificazione \_\_\_\_\_

Fascicolo \_\_\_\_\_

Collegno,

Egr. Sig. \_\_\_\_\_

Oggetto: protezione e trattamento dati personali immagini apparecchiature di videosorveglianza ASL TO3 ,  
installate presso \_\_\_\_\_.

### Nomina RESPONSABILE del trattamento.

Ai sensi dell'art.29 del "Codice in materia del trattamento dei dati personali" D.Lgs. 196/03, si nomina la  
S.V. Responsabile del trattamento dei dati personali dell'ASL TO3 relativamente alle immagini delle  
apparecchiature di videosorveglianza installate presso Struttura organizzativa  
\_\_\_\_\_.

Gli impianti sono i seguenti e così dislocati :

LUOGO DI INSTALLAZIONE	TIPO APPARECCHIATURA	POSTAZIONE DI CONTROLLO DELL'APPARECCHIATURA

Il Responsabile trattamento dati deve uniformarsi alla normativa vigente, alle direttive impartite da Garante  
per la protezione dei dati personali con il provvedimento " Provvedimento in materia di videosorveglianza –  
8 aprile 2010, nonché al Regolamento dell'ASL TO3 approvato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_;

Il Responsabile del trattamento dati ha il compito di:

- identificare e nominare per iscritto gli incaricati ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003, dando loro idonee istruzioni;
- attuare le misure di sicurezza secondo gli standards minimi previsti dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 33 a 36 del Codice " Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" allegato B;
- informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (ad es.: richieste del Garante, reclami, ricorsi, ecc);
- vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli incaricati;
- provvedere agli adempimenti nei confronti dell'Autorità Garante, quando richiesto disponendosi a collaborare tempestivamente sia con il Titolare che con L'Autorità;

- vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza e sull'utilizzo secondo finalità lecite indicate dalla normativa e dal presente Regolamento;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali e/o archivi della videosorveglianza sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- segnalare al Titolare eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003.

La Sua firma apposta in calce alla presente lettera di nomina costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti in relazione alla normativa vigente.

La documentazione inerente la materia Privacy è disponibile per la consultazione accedendo all'apposita sezione privacy del sito web aziendale [www.aslto3.piemonte.it](http://www.aslto3.piemonte.it);

Collegno, li \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

Titolare del trattamento dati

ASL TO3

\_\_\_\_\_

Il Responsabile, Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_ ,

Direttore della Struttura \_\_\_\_\_ ,

per accettazione: firma \_\_\_\_\_ .

Amministrazione/AOO: asa\_to3

Protocollo n. \_\_\_\_\_

Classificazione \_\_\_\_\_

Fascicolo \_\_\_\_\_

Collegno,

Egr. Sig. \_\_\_\_\_

Oggetto: **protezione e trattamento dati personali immagini apparecchiature di videosorveglianza ASL TO3 , installate presso \_\_\_\_\_.**  
**Nomina INCARICATO del trattamento.**

Ai sensi del Codice Privacy D.Lgs. 196/03, le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

La designazione è effettuata per iscritto e individua l'ambito del trattamento consentito.

Il trattamento dei dati deve uniformarsi alla normativa vigente, alle direttive impartite dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento " Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, nonché al Regolamento dell'ASL TO3 approvato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

In qualità di soggetto Responsabile del trattamento dati personali relativamente alle immagini delle apparecchiature di videosorveglianza collocati presso la Struttura \_\_\_\_\_,

NOMINO INCARICATO al trattamento dei dati personali in ambito della videosorveglianza

il Sig. /la Sig.ra \_\_\_\_\_

Gli impianti sono i seguenti e così dislocati :

LUOGO DI INSTALLAZIONE	TIPO APPARECCHIATURA	POSTAZIONE DI CONTROLLO DELL'APPARECCHIATURA

Il trattamento ha le seguenti finalità:

1. tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il patrimonio;
2. tutelare la sicurezza delle persone che a vario titolo frequentano gli ambienti delle strutture aziendali;

3. perseguire la finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (c.d. videocontrollo per monitoraggio pazienti)

4. sicurezza degli ambienti di lavoro.

A tale scopo Lei si impegna a:

- rispettare le direttive impartite dal Responsabile del trattamento
- rispettare le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati disposti dal Responsabile;
- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli in modo lecito e secondo correttezza;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento;
- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento.
- segnalare al Responsabile eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003.

La Sua firma apposta in calce alla presente lettera di nomina costituisce consapevole accettazione degli impegni assunti.

La documentazione inerente la materia Privacy è disponibile per la consultazione e la stampa accedendo all'apposita sezione privacy del sito web aziendale [www.aslto3.piemonte.it](http://www.aslto3.piemonte.it);

Collegno, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Firma dell'Incaricato, per accettazione: \_\_\_\_\_

Amministrazione/AOO: asa\_to3  
Protocollo n. \_\_\_\_\_  
Classificazione \_\_\_\_\_  
Fascicolo \_\_\_\_\_

Collegno,

Egr. Sig. \_\_\_\_\_

**Oggetto: protezione e trattamento dati personali immagini apparecchiature di videosorveglianza ASL TO3 , installate presso \_\_\_\_\_.**  
**Nomina INCARICATO COORDINATORE e suo sostituto**

Ai sensi del Codice Privacy D.Lgs. 196/03, le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

La designazione è effettuata per iscritto e individua l'ambito del trattamento consentito.

Il trattamento dei dati deve uniformarsi alla normativa vigente, alle direttive impartite dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento " Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, nonché al Regolamento dell'ASL TO3 approvato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

In qualità di Direttore della SC Tecnico Informatico, soggetto Responsabile per le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione, alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza e alla gestione dei dati, relativamente alle immagini delle apparecchiature di videosorveglianza,

nomino INCARICATO con funzioni di coordinamento al trattamento dei dati personali in ambito della videosorveglianza il Sig. /la Sig.ra \_\_\_\_\_, e suo sostituto il Sig./la Sig.ra \_\_\_\_\_.

Gli impianti sono i seguenti e così dislocati :

LUOGO DI INSTALLAZIONE	TIPO APPARECCHIATURA	POSTAZIONE DI CONTROLLO DELL' APPARECCHIATURA

Il trattamento ha le seguenti finalità:

1. tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il patrimonio;
2. tutelare la sicurezza delle persone che a vario titolo frequentano gli ambienti delle strutture aziendali;

3. perseguire la finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (c.d. videocontrollo per monitoraggio pazienti)
4. sicurezza degli ambienti di lavoro.

A tale scopo Lei si impegna a:

- rispettare i dettami già esplicitati per gli incaricati designati dal Responsabile di Struttura;
- evitare che l'accesso alle immagini avvenga ad opera di personale non autorizzato;
- garantire che i sistemi di videosorveglianza siano a circuito chiuso, in cui l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non sia interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e non possa essere convogliata in dispositivi remoti, ad eccezione del caso in cui ci si avvalga di una ditta esterna, quale Responsabile del trattamento dati;
- garantire che le apparecchiature di registrazione siano custodite in luoghi protetti e non siano accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso individuabili e tracciabili;
- coordinare le attività di incaricati tecnici<sup>1</sup> e disporre in modo esclusivo gli interventi degli stessi;
- garantire la programmazione delle tempistiche di registrazione e cancellazione delle immagini definite secondo le regole citate;
- accedere ai dati registrati, sospendere la sovrascrittura nei casi previsti dal presente Regolamento.

La Sua firma apposta in calce alla presente lettera di nomina costituisce consapevole accettazione degli impegni assunti.

La documentazione inerente la materia Privacy è disponibile per la consultazione accedendo all'apposita sezione privacy del sito web aziendale [www.aslto3.piemonte.it](http://www.aslto3.piemonte.it);

Collegno, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
Direttore S.C. Tecnico Informatico

\_\_\_\_\_

Firma dell'Incaricato coordinatore, per accettazione: \_\_\_\_\_.

Firma sostituto dell'Incaricato coordinatore, per accettazione: \_\_\_\_\_.

<sup>1</sup> Personale tecnico costituito dagli operatori tecnici elettricisti di stanza nelle strutture in cui è presente il locale, sede della videoregistrazione.



Deliberazione del Direttore Generale n. 326 del 18 aprile 2018

---

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA.

---

Pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico aziendale dal 19/04/2018.

Inviata al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 24/01/1995 n. 10, il .

Inviata alla Giunta Regionale in data \_\_\_\_\_ - Approvata in data \_\_\_\_\_ .

Esecutiva dal 18/04/2018.

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*Araldo Anna Maria - Il Responsabile del Procedimento S.C. Contenzioso e Patrimoniale*

*Vola Silvio - Direttore S.C. Contenzioso e Patrimoniale*

*Daghero Lorella - Il Direttore Amministrativo*

*Rebora Monica - Il Direttore Sanitario*

*Boraso Flavio - Il Direttore Generale*

*Viglianco Daniela il funzionario incaricato alla pubblicazione*